

STATUTO

Gruppo San Donato – Foundation

Ente del Terzo settore

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E FINALITÀ

Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata “Gruppo San Donato – Foundation – Ente del Terzo Settore”, in forma abbreviata “GSDF - ETS”.

L’indicazione “Ente del Terzo Settore” o l’acronimo “ETS” dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo amministrativo e non costituisce modifica del presente Statuto, ma deve formare oggetto di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 – Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Finalità e attività di interesse generale

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, finalizzate alla promozione e al coordinamento degli studi, delle ricerche e degli scambi culturali nel campo delle scienze biomediche e dell’organizzazione sanitaria.

In particolare, per il raggiungimento di tali finalità, la Fondazione si propone di svolgere attività di interesse generale aventi ad oggetto, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- a) la promozione e coordinamento della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, di cui all’articolo 5 comma 1 lettera h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117; e
- b) l’organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 comma 1 lettera i) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117;
- c) sostegno e coordinamento di studi, ricerche, attività di formazione professionale e sensibilizzazione nei settori degli interventi e prestazioni sanitarie e sociosanitarie.

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l’altro:

- a) organizzare eventi, convegni, seminari e presentazioni di libri;
- b) pubblicare libri, *e-book*, *paper*, saggi e articoli, anche in forma elettronica, nonché pubblicare in qualsiasi forma aperta al pubblico newsletter e avvisi nel campo sanitario e sociosanitario;
- c) elaborare proposte, anche attraverso la pubblicazione di libri bianchi, decaloghi, programmi;
- d) promuovere attività di sensibilizzazione e programmi di prevenzione coerenti con le proprie finalità

istituzionali;

- e) stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato, di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati; e
- f) stipulare ogni altro atto o contratto necessario o utile in funzione delle finalità di cui al presente Articolo 3.

La Fondazione, inoltre, può svolgere attività diverse - secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate - e di raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. A tali fini, la Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali e internazionali la cui attività sia direttamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione. Essa può, inoltre, costituire delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero.

TITOLO II

PATRIMONIO E RISORSE

Articolo 4 – Patrimonio e risorse

Il patrimonio minimo della Fondazione, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, è di euro 30.000, liquido e disponibile ed è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio può essere incrementato e/o alimentato da:

- a) conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori promotori e destinati all'incremento del patrimonio;
- b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati all'incremento del patrimonio;
- c) elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) parte di rendite non utilizzate che, con delibera dell'organo amministrativo, siano destinate a incremento del patrimonio;
- e) contributi dell'Unione Europea e organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di altri enti o istituzioni pubbliche.

La Fondazione provvede al perseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- a) redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- b) entrate di cui alle attività di interesse generale;
- c) eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) contributi dei fondatori promotori a ciò destinati dall'organo di amministrazione;
- e) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- f) entrate derivanti da eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Quando risulta che il patrimonio minimo della Fondazione sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione o, nel caso di inerzia di quest'ultimo, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo

scioglimento dell'ente.

Articolo 5 – Divieto di distribuzione degli utili

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 6 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'organo amministrativo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 7 – Organo amministrativo

L'organo amministrativo della Fondazione è composto da tre a nove membri tutti nominati da Papiniano S.p.A. (03527610376) e suoi successori.

I membri dell'organo amministrativo durano in carica due esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio o del rendiconto di cassa dell'ultimo esercizio della loro carica. I membri dell'organo amministrativo sono rinominabili ai sensi del primo comma.

Ove non sia raggiunto il numero massimo di cui al primo comma, l'organo amministrativo in carica può essere integrato sino al massimo statutario ai sensi del primo comma.

I membri dell'organo amministrativo possono sempre essere revocati da Papiniano S.p.A. e suoi successori.

Se nel corso del mandato vengono a mancare per qualunque causa, anche per revoca, uno o più membri dell'organo amministrativo, i membri cessati sono sostituiti ai sensi del primo comma. Laddove non si proceda ai sensi del primo comma entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della cessazione, i membri dell'organo amministrativo rimasti in carica provvedono per cooptazione alla sostituzione dei componenti cessati con deliberazione presa a maggioranza. I membri dell'organo amministrativo nominati per cooptazione scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora nel corso del mandato venga meno più della metà dei componenti dell'organo amministrativo, l'intero organo amministrativo è considerato decaduto con effetto dalla sua ricostituzione e deve essere rinnovato nella sua interezza ai sensi del primo comma.

L'organo amministrativo elegge un Presidente, può altresì nominare un Vice Presidente e conferisce al proprio interno, o a terzi che non siano membri dell'organo amministrativo, le deleghe alle funzioni di Segretario ed oltre ogni ulteriore delega che si renda opportuno conferire.

I membri dell'organo amministrativo hanno esclusivamente diritto al rimborso delle spese documentate.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, in aggiunta a quanto previsto in altre previsioni del presente Statuto, provvede a:

- a) deliberare il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria o il rendiconto di cassa;

- b) redigere e approvare, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche il bilancio sociale sulla base delle disposizioni indicate dalla disciplina tempo per tempo vigente;
- c) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- d) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust, fondazioni, consorzi e reti;
- e) deliberare, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri su eventuali modifiche dello Statuto, previo parere favorevole vincolante di Papiniano S.p.A. e suoi successori, per quanto concerne qualunque modifica dell'art. 7;
- f) deliberare, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi membri, sullo scioglimento della Fondazione, previo parere favorevole vincolante di Papiniano S.p.A. e suoi successori;
- g) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto o dalle disposizioni normative applicabili.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8 – Convocazione e quorum

L'organo amministrativo si riunisce almeno una volta l'anno, nonché ogniqualvolta sia convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo (se previsto) e l'ora.

L'organo amministrativo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, ove non diversamente previsto nel presente Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua mancanza, del Vice Presidente (ove nominato) o, in mancanza anche di quest'ultimo, del membro dell'organo amministrativo più giovane in età.

È ammessa la possibilità per i partecipanti di intervenire anche esclusivamente a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza, a condizione che (i) sia consentito al Presidente di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (iv) sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, designato dal Presidente all'inizio della seduta fra i membri presenti (ove l'organo amministrativo non abbia già provveduto alla sua nomina in conformità a quanto previsto dal presente Statuto); il verbale è steso su apposito libro da tenersi, anche con strumenti informatici, con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 9 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dall'organo amministrativo tra i propri membri a maggioranza assoluta. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità

amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, se nominato.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni dell'organo amministrativo e ai propri atti, ove non diversamente previsto dalla relativa deliberazione consiliare e ferma, in ogni caso, la facoltà di conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, a terzi soggetti.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, se nominato, o dal membro dell'organo amministrativo più giovane in età.

Art. 10 – Direttore Generale e Comitato Scientifico

Qualora ne ravvisi l'opportunità, l'organo amministrativo può nominare un Direttore Generale, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione di comune accordo ed entro le direttive impartite dal Presidente. Dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni dell'organo amministrativo, nonché agli atti del Presidente, e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo può altresì istituire un Comitato Scientifico composto da tre a sette membri, scelti e nominati dall'organo amministrativo tra persone fisiche e giuridiche, enti e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. All'atto della nomina, l'organo amministrativo prevede la durata della carica di componente del Comitato Scientifico, nonché l'eventuale indennità di missione ovvero ne regola il rimborso delle spese per l'incarico svolto. L'organo amministrativo nomina, tra i membri del Comitato Scientifico, il Presidente e il Coordinatore del medesimo. Il Comitato Scientifico, ove nominato, ha funzioni consultive e, in particolare, elabora e sottopone all'organo amministrativo gli indirizzi culturali e i progetti di ricerca e di intervento utili allo sviluppo delle attività della Fondazione.

Art. 11 – Organo di controllo

L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo monocratico o collegiale. Ove sia nominato un organo collegiale, l'organo di controllo sarà costituito da tre membri. I membri dell'organo di controllo rimangono in carica per 3 esercizi e possono essere riconfermati.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 (e salvo che non sia stato all'uopo nominato un organismo di vigilanza, monocratico o collegiale), e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo corretto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 – Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti

L'organo amministrativo nomina, ove richiesto ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, o qualora lo ritenga opportuno, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può essere un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritto/a nell'apposito registro dei revisori legali. L'attività di revisione legale dei conti può, in alternativa, essere affidata all'organo di controllo qualora ricorrano le condizioni indicate al precedente articolo 11. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rimane in carica per 3 esercizi e può essere riconfermato.

Articolo 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio o il rendiconto di cassa è approvato e pubblicato nei modi e con le forme previste dalle norme vigenti.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 14 - Libri Sociali

I libri sociali sono formati e tenuti a cura di ciascun organo della Fondazione anche con strumenti informatici. I componenti degli organi sociali hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone esplicita richiesta scritta all'organo amministrativo.

Art. 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione di legge, è devoluto alla Fondazione Centro San Raffaele o, qualora ciò non sia possibile, ad altri Enti del Terzo Settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali della Fondazione, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 16 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e relativi decreti attuativi, nonché ogni altra disposizione di legge vigente relativa agli enti non lucrativi.

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

In carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Milano, li 16 MARZO 2022

